

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 20 APRILE 1956

(62<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre » (1335) (D'iniziativa del deputato Resta) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

|  |                         |
|--|-------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 783, 786, 788, 790 |
| GIUA . . . . .   | 788                     |
| LAMBERTI, relatore . . . . .   | 784, 788                |
| ROFFI . . . . .  | 787, 790                |
| RUSO Salvatore . . . . .   | 787, 788                |
| SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . . | 788                     |

« Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1956-57 » (1342) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| PRESIDENTE, f. f. relatore . . . . . | 790 |
|--------------------------------------|-----|

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Giua, Lam-

berti, Negroni, Ponti, Pucci, Roffi, Russo Luigi e Russo Salvatore.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Banfi, Donini e Merlin Angelina, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Zucca, Ravagnan e Busoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre » (1335) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Resta: « Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Prima di dare la parola al relatore, desidero ricordare che il disegno di legge che è ora al nostro esame riproduce in sostanza un decreto delegato predisposto dal Governo e che si fonda sul concetto della sistemazione in ruolo dei professori idonei, la cui posizione giuridica è stata definita dalla legge del 2 agosto 1952, n. 1132, cioè di coloro che nel concorso per esame e titoli hanno conseguito i sette decimi del punteggio. Con sua ordinanza,

però, in precedenza, il Ministero considerava alla stessa stregua tanto coloro che erano stati dichiarati idonei per esame e titoli che quelli che l'idoneità avevano conseguito in un concorso per soli titoli. Questo principio fu mantenuto anche nella ordinanza con la quale si regolava la distribuzione degli incarichi nell'anno scolastico 1952-53. Ora invece, come ho detto, il disegno di legge limita la sua efficacia a coloro che hanno conseguito l'idoneità in concorsi per titoli ed esami.

Questo è appunto il problema intorno al quale nascono le maggiori difficoltà.

Ciò premesso, do la parola al relatore Lamberti, il quale spiegherà dettagliatamente la portata del provvedimento.

LAMBERTI, *relatore*. Per comprendere la portata di questo provvedimento occorre ricordare innanzitutto che negli anni che seguirono immediatamente la guerra non si provvide a fare un accertamento statistico delle nuove scuole che si venivano di anno in anno istituendo a seconda delle necessità e ad ottenere la loro regolare omologazione e la relativa iscrizione in ruolo. Per tale motivo accadde che i primi concorsi, fino a quelli banditi con decreto ministeriale del 27 aprile 1951, menzionati nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, misero a disposizione dei molti aspiranti un numero esiguo e sproporzionato di cattedre. I colleghi ricorderanno certamente che il concorso bandito dal Ministro Segni, che metteva a disposizione ben dieci mila cattedre, fu una specie di grande rivoluzione nel mondo della scuola secondaria italiana. Ma nei concorsi precedenti molti candidati, che pur avevano conseguito una votazione brillante ed ottenuto un buon successo, erano rimasti senza cattedra.

In questo dato di fatto voi trovate, onorevoli colleghi, il motivo ispiratore di questo disegno di legge, il quale, mentre da un lato si propone di venire incontro ai desideri ed alle aspettative di circa 3500 candidati, che si trovano nelle condizioni su descritte, vuole al tempo stesso cercare di sistemare la scuola italiana eliminando nei limiti del possibile gli incaricati.

Io credo che non occorran altre parole per convincere i colleghi, così come ne sono convinto io, della validità dei motivi ispiratori di

questo disegno di legge: da un lato l'opportunità di dare alla scuola una sistemazione stabile, dall'altro la legittima aspettativa della categoria interessata ci suggeriscono di approvarlo.

Da un paio d'anni almeno erano state presentate ai due rami del Parlamento delle proposte tendenti a risolvere il problema, ma queste furono ad un certo momento fermate nel loro corso su richiesta del Governo, che, in forza della delega ricevuta dal Parlamento, preparò un decreto, che fu approvato dal Consiglio dei Ministri, ma che tuttavia non poté avere corso per la mancata registrazione della Corte dei conti, la quale sollevò un'eccezione di competenza, sostenendo che la materia del decreto non rientrava nella delega conferita al Governo, in quanto non riguardava nè un nuovo ordinamento definitivo della carriera nè un provvedimento di congiuntura al fine di collegare il vecchio stato con il nuovo.

Per questo motivo la questione torna oggi all'esame del Parlamento. Ci ritorna con la legittima aspettativa da parte della categoria interessata, che sapeva che era già stato preparato un decreto che soltanto per un incidente di carattere formale (la mancata registrazione da parte della Corte dei conti) non era diventato operante.

Detto questo, non mi rimane che chiedere ai colleghi, per quel che riguarda la parte generale, di volere approvare in linea di massima questo disegno di legge.

Ci sono però, come ha ricordato il Presidente Ciasca, alcune grosse questioni, due delle quali sono di carattere troppo generale perchè non debbano essere affrontate in via preliminare.

La prima riguarda l'estensione nel tempo di questo disegno di legge. Essa investe immediatamente l'articolo 1. I colleghi della Commissione avranno certamente anch'essi ricevuto, come il Presidente, come me, sollecitazioni e richieste miranti appunto ad una maggiore estensione nel tempo delle provvidenze disposte da questo disegno di legge. Esso si riferisce in sostanza a coloro che sono risultati idonei al concorso a cattedre per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale del 27 aprile 1951; ora ci si domanda: perchè non

estenderlo anche agli idonei del concorso bandito nel 1953, i cui lavori sono conclusi o quasi?

Questa è la prima questione, che per la sua ampiezza e per il fatto che investe tutta la struttura generale della legge, mi sembra possa essere esaminata qui pregiudizialmente.

Ed ecco la seconda questione, cui accennava il presidente Ciasca: perchè a coloro che hanno conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esame non dovremmo noi affiancare coloro che hanno conseguito la stessa idoneità in concorsi per titoli soltanto?

La prima questione, quella relativa alla estensione nel tempo del disegno di legge, trova la sua soluzione nelle considerazioni di ordine storico che abbiamo fatto poc'anzi. Ad un determinato momento il Ministero della pubblica istruzione fece un reperimento completo delle cattedre esistenti; il Ministero del tesoro provvide a registrarle e ad iscriverle nei ruoli e tutti i posti esistenti in quel momento furono così messi a disposizione di coloro che vi aspiravano attraverso regolari concorsi. Ora il provvedimento vorrebbe venire incontro a coloro che si trovavano nelle strettoie poc'anzi ricordate, le quali, in verità, dopo l'esaurimento del concorso bandito il 27 aprile 1951, scomparvero. Perchè? Perchè nel concorso del 1953 c'era già una disponibilità di posti assolutamente adeguata a quella che era la realtà del momento. Questa è la ragione di ordine storico-giuridico che può giustificare la norma.

Ma c'è anche una ragione di ordine morale: in realtà con questo disegno di legge si vogliono collocare e sistemare tutti gli idonei che si trovano nelle condizioni suddette. Per questo fine è stato fatto un grande reperimento di cattedre disponibili, che sono riportate nella tabella annessa al disegno di legge. Queste 3334 cattedre corrispondono al numero degli idonei che hanno conseguito il titolo fino a questo momento, cioè prima del concorso del 1953, i cui risultati soltanto adesso cominciano a conoscersi. Perciò fino a quando noi ci terremo nei limiti dell'articolo 1 del disegno di legge, noi possiamo sperare di soddisfare tutte le categorie; in caso contrario, complicheremo infinitamente le cose e non sodisferemo nessuno.

Si potrebbe obiettare che in realtà, anche se la coincidenza tra il numero degli idonei che conseguirono questo titolo prima del concorso del 1953 e quello delle cattedre reperite fosse perfetta, non per questo noi arriveremmo a collocarli tutti, perchè questa coincidenza numerica generale non significa coincidenza nei casi particolari. La legge a questo fine prevede una norma di una certa elasticità: infatti l'ultimo comma dell'articolo 5 dice: « Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima ». Si tratta della legge che prevede lo sfollamento volontario.

Vediamo ora che cosa si debba pensare della richiesta avanzata dagli idonei per titoli.

Ha già ricordato il presidente Ciasca che fino a un certo momento le due idoneità, per esami e per titoli, furono considerate equivalenti e che questa equivalenza trovò consacrazione persino nella ordinanza per gli incarichi e le supplenze dell'anno scolastico 1952-53, con la quale effettivamente si conferiva un certo punteggio tanto agli idonei per titoli che a quelli per titoli ed esami. Tuttavia oggi la situazione risulta superata da una formulazione di legge, alla quale il disegno di legge in esame fa riferimento nell'ultimo comma dell'articolo 1. La legge 2 agosto 1952, n. 1132, nella tabella annessa porta questa definizione della idoneità: « Per idonei si intendono quei concorrenti che in precedenti concorsi per esami riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso. Tale votazione è di 70 centesimi, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legge 21 aprile 1947 ». Se noi pensassimo, in questa occasione, di modificare la norma che io vi ho letta, mi pare che urteremmo contro molti scogli. Vogliamo estendere il beneficio

di questo provvedimento a tutti gli idonei in discriminatamente? È da ricordare che fra questi si trovano insegnanti che avevano una laurea abilitante. Essi si sono presentati ad un certo momento ad un concorso per titoli e, grazie alla anzianità di servizio, e, se vogliamo anche alle buone qualifiche di servizio, hanno conseguito la idoneità. Ma essi non hanno mai sostenuto un esame...

**RUSSO SALVATORE.** Ma hanno 60 anni di età!

**LAMBERTI, relatore.** È una norma generale, senatore Russo, quella che non consente l'immissione in ruolo se non attraverso un concorso per titoli ed esami.

Vogliamo mettere da parte coloro che posseggono una laurea abilitante e tener conto soltanto di coloro che l'abilitazione hanno ottenuta con una votazione magari di sette decimi ed in un secondo tempo hanno conseguito l'idoneità per titoli? In realtà devo dire che la maggior parte delle sollecitazioni che ho ricevuto chiedono appunto questo.

Ma per accogliere tale proposta noi dovremmo mettere insieme, per configurare una situazione che dovrebbe essere giuridicamente unitaria, due fatti assolutamente distinti l'uno dall'altro: questi professori da un lato hanno conseguito l'abilitazione con un certo punteggio e dall'altro, separatamente ed in altra sede, con un fatto giuridico del tutto diverso, hanno conseguito l'idoneità in un concorso per titoli. Noi adesso dovremmo prendere questi due eventi, riunirli e pretendere di cavarne una figura giuridica unitaria. Mi sembra scorretto.

Ma, a parte questa prima considerazione che può sembrare formale, ne esiste una seconda e più sostanziale. Si tratta di una considerazione di ordine pratico. Ho già ricordato che è stato reperito per questo disegno di legge un certo numero di cattedre. Ora noi rischiamo di far diventare vano il proposito — che io ritengo di dovere condividere — di sistemare veramente questi idonei, se ad essi noi affianchiamo coloro che hanno partecipato soltanto a concorsi per titoli. Si tratta cioè di scardinare totalmente la legge quale è stata formulata, cominciando dal titolo che dice: « Collocamento degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre ».

Per le ragioni accennate, io proporrei ai colleghi che il disegno di legge in esame venisse approvato così come è nella sua sostanza, riservandomi di proporre alcuni emendamenti ai vari articoli, la maggior parte dei quali avrà carattere formale.

**PRESIDENTE.** Credo di dover dare a questo punto lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro:

« La Commissione finanze e tesoro, premesso che il disegno di legge riguarda il passaggio in ruolo di insegnanti non di ruolo che siano stati nell'ultimo quinquennio incaricati anche per un solo anno oppure per un solo anno assistenti universitari, osserva che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento importa indubbiamente una spesa indeterminata alla quale non è indicato come far fronte.

« Dal punto di vista della tutela degli organici, che spetta pure alla Commissione finanze e tesoro, per le ovvie conseguenze finanziarie che comporta la variazione degli aumenti numerici automatici e non a seguito di regolari concorsi, si deve esprimere parere contrario, anche perchè (sia consentita questa osservazione che sarebbe di merito) si inserisce un'altra massa di personale non qualificato sufficientemente fra gli insegnanti di ruolo, con conseguente carriera ecc., mentre si dovrebbe cercare di ottenere che vengano nelle carriere giovani preparati che affrontino il rischio di un serio concorso ».

In sostanza due rilievi vengono mossi dalla Commissione finanze e tesoro: in primo luogo vi sarebbe un numero indeterminato di insegnanti che verrebbe immesso nei ruoli; in secondo luogo, si avrebbe personale non qualificato.

Devo anzitutto rilevare che non si tratta di gente non qualificata: sono dei professori che hanno vinto la prova ma non sono riusciti a superare i sette decimi.

All'altra osservazione si può rispondere proprio in virtù degli elementi indicati dal relatore Lamberti. Noi abbiamo, cioè, un numero preciso, analiticamente articolato nei vari tipi di scuola, di cattedre che risulta dalla tabella allegata al disegno di legge; si tratta di 3334 cattedre. Quindi non si può dire che sia un numero indefinito di cattedre; anzi, può darsi

che si tratti di un numero inferiore perchè qualcuno può rifiutare o esservi qualche caso di morte.

Vi è poi l'osservazione relativa alla copertura. Io vorrei anche per questo punto sottolineare quello che ha già detto il relatore: si tratta, cioè, di un provvedimento che il Governo stesso ha preparato. Infatti il progetto che porta ora il nome dell'onorevole Resta, aveva ottenuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Lostesso senatore Bertone, in un colloquio col relatore Lamberti e con me durato oltre un'ora, si è reso esattamente conto della fondatezza, della opportunità e della urgenza della approvazione di questo disegno di legge, e si è riservato di riesaminare la questione e di trasmetterci nel più breve termine un nuovo parere.

Pare insomma che le difficoltà iniziali siano state superate o almeno siano per essere superate. Da un punto di vista regolamentare, però, noi, non avendo ancora il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione, non possiamo definitivamente approvare il disegno di legge; vuol dire che rinvieremo l'approvazione della legge nel suo complesso ad una prossima seduta.

ROFFI. Prima di tutto, su un piano di principio devo rilevare che la Commissione finanza e tesoro è entrata nel merito del disegno di legge; cosa questa che esula dalla sua competenza. C'è poi da contestare l'affermazione secondo la quale ci troveremmo di fronte ad un personale non qualificato da immettere nei ruoli; al contrario, esso ha dimostrato di essere qualificatissimo in due modi: sia ottenendo una votazione assai alta negli esami di idoneità, sia per le ottime qualifiche ottenute durante l'insegnamento.

Questo disegno di legge è indice della situazione assai preoccupante in cui versa la scuola italiana. Vi è, infatti, un numero troppo considerevole di insegnanti non di ruolo che insegnano per anni ed anni, ottengono anche buone qualifiche, bene o male fanno il loro dovere, insegnanti di cui lo Stato si serve per conferire i titoli di studio e a cui affida la educazione dei nostri giovani allo stesso modo che agli insegnanti di ruolo.

Ora perchè la distinzione tra abilitati e vincitori di concorsi abbia una sua validità, è necessario che lo scarto tra il numero totale delle cattedre e quello delle cattedre ricoperte da personale di ruolo sia minimo. Cioè a dire, se in un istituto ci sono tre corsi, è necessario che almeno due siano di ruolo ed il terzo sia dato per incarico. Al contrario, oggi, il numero degli incaricati è eccessivamente alto rispetto a quello degli insegnanti di ruolo con la conseguenza di mantenere una certa categoria di insegnanti in condizione di permanente incertezza.

Con questo provvedimento andiamo loro incontro a facciamo sì che essi non corrano il rischio di essere cacciati o di essere spostati da una sede all'altra. Nella situazione attuale, infatti, essi rischiano, dopo aver prestato 10 o 15 anni di servizio con funzioni pari a quelle degli altri insegnanti, di essere messi sul lastrico.

Detto questo sul piano generale passo subito alla questione che più interessa: la questione, cioè, del concorso del 1953. A me pare che da un punto di vista morale ed anche giuridico noi dobbiamo includere nel disegno di legge anche coloro che hanno partecipato al concorso bandito nel 1953, così da evitare di dover poi fare per essi un provvedimento particolare.

Si obietta che in tal modo si viene a recar danno ai giovani studiosi. Ma il problema dei giovani, a mio avviso, non può essere risolto col mandare a casa quelli che insegnano da 15 20 anni. Per essi il problema si sposta: moltiplichiamo i corsi, dedichiamo alla pubblica istruzione una più rilevante parte del bilancio.

Concludendo: io mi rendo conto delle ragioni assai valide espresse dal relatore Lamberti contro questa estensione del provvedimento, ma vorrei però che, sia pure dando la precedenza agli idonei del concorso del 1951, si trovasse una formula che non escludesse gli idonei del concorso successivo.

RUSSO SALVATORE. Io sono d'accordo fundamentalmente con quanto ha affermato il collega Roffi; sarei cioè, in linea di massima, favorevole ad allargare l'efficacia del disegno di legge in esame anche a coloro che hanno partecipato al concorso del 1953. Ad un certo momento si fece una inchiesta su quelli che

erano gli idonei senza posto e si accertò che erano circa tremila e si reperirono quelle determinate cattedre. Poi si constatò che molti dei tremila idonei si erano sistemati con il concorso a diecimila cattedre. E vi è pure un altro elemento importante da valutare: non ci sono soltanto queste tremila cattedre, ma il numero di esse è aumentato per i posti lasciati liberi con l'esodo volontario, che è stato ora prorogato al 1958. Se noi terremo conto anche di queste cattedre che diventeranno libere, ritengo che potremo con tranquillità allargare la portata di questo disegno di legge agli idonei dell'ultimo concorso.

Per questi motivi io sono favorevole ad un allargamento della portata del disegno di legge.

A questo punto desidero rivolgere una domanda: al momento della pubblicazione di questa legge quelli che hanno partecipato ai concorsi del 1951 e del 1953, possono essere considerati idonei? Basta che sia pubblicata la graduatoria, o c'è bisogno anche dell'approvazione da parte della Corte dei conti?

LAMBERTI, *relatore*. Quando le graduatorie sono pubblicate sono già approvate dalla Corte dei conti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta, in sostanza, con questo disegno di legge di sanare una situazione causata a suo tempo dal mancato reperimento delle cattedre. Ma non si deve con questo disegno di legge sostituire definitivamente ai concorsi, che sono necessari per assumere in servizio gli insegnanti, il sistema della semplice idoneità. Il problema, appunto, mi sembra questo. Il provvedimento che è al nostro esame deve considerarsi solo una sanatoria rispetto a casi particolari e non lo strumento di un riesame globale della questione. Il provvedimento, insomma, deve rivestire il carattere di provvedimento eccezionale.

RUSSO SALVATORE. Io mi preoccupo di coloro che hanno partecipato ai concorsi ed hanno avuto una valutazione persino dei nove decimi. Ora questi insegnanti, che hanno raggiunto una certa maturità, perchè dovrebbero essere obbligati a ritentare il concorso?

LAMBERTI, *relatore*. Vorrei aggiungere qualche parola per fare scomparire ogni dubbio circa l'estensione del provvedimento alla categoria degli idonei per titoli.

Quando si fa riferimento a quel gruppo di interessati che hanno sostenuto un esame ottenendo una brillante votazione, e poi hanno vinto un concorso per titoli, non si tiene conto che ci sono o ci possono essere degli insegnanti che, essendo abilitati già per laurea, si sono presentati direttamente al concorso per titoli. Questi potrebbero oggi giustamente risentirsi e dire: prima di partecipare al concorso per titoli bandito nel 1947 — mi sembra questa la data — noi non abbiamo sostenuto alcun esame di abilitazione, perchè questa l'avevamo per la laurea conseguita, magari con 110, ma anche, per avventura, con 66. Come oggi ci si potrebbe porre in una situazione di inferiorità per il fatto che non abbiamo sostenuto un esame a cui non eravamo tenuti, per conseguire un titolo che già possedevamo?

Nessuna possibilità di discriminazione, dunque, tra le varie categorie di idonei per titoli; ma allora anche nessuna garanzia. Sembra pertanto necessario limitare il beneficio dell'accoglimento nei ruoli ai soli idonei per esami e titoli, a cui il testo che esaminiamo giustamente lo attribuisce.

GIUA. Desidero solo fare una osservazione rispetto a un punto particolare: vorrei proporre cioè l'estensione della norma contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge attualmente al nostro esame anche agli assistenti universitari straordinari.

PRESIDENTE. Senatore Giua, gli assistenti universitari straordinari non sostengono concorsi, mentre quelli ordinari sì. Comunque l'emendamento dovrà essere esaminato in sede di discussione degli articoli.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei ricordare rapidamente l'origine e lo sviluppo del provvedimento in esame, perchè mi sembra che esso sia più complesso di quanto non sembri.

Erano state predisposte, in parte dal Senato ed in maggior misura dalla Camera dei deputati, nel corso del 1954, una serie di proposte di

legge tendenti a dare una sistemazione agli idonei, agli abilitati, agli idonei combattenti o reduci ecc., ma sempre sul fondamento che nei ruoli dello Stato ci fossero notevoli posti di organico scoperti e ci fossero persone in numero notevole che avevano questa idoneità. L'esame si è, a un certo punto, concentrato su una proposta dell'onorevole Romanato e di altri deputati che proponeva un concorso per soli titoli riservato agli idonei e che comprendeva duemila posti. Ma il Governo dovette fare presente che si rischiava di fare un provvedimento che in realtà avrebbe risolto soltanto la situazione di pochi insegnanti. Vi è infatti una circostanza di fatto che rende difficile la soluzione del problema, ed è questa: il maggior numero di idonei si verifica in tre settori: tra gli insegnanti di italiano e storia negli Istituti Magistrali; tra gli insegnanti di scienze naturali nelle scuole medie superiori; tra gli insegnanti di filosofia.

Qui abbiamo un grandissimo numero di idonei ma non ci sono cattedre, per cui, dovendo bandire un concorso a due tremila posti e dovendo esso essere bandito in base alle cattedre disponibili, ci saremmo trovati nella condizione di dovere bandire dei concorsi proprio nei settori dove non c'erano cattedre disponibili.

Si è reso, quindi, necessario un riesame della questione anche in base ai dati statistici della situazione. Per iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, fu fatto un censimento accurato di una parte delle cattedre disponibili; vi si inclusero quelle cattedre che in quel momento non erano disponibili, ma che si prevedeva diventassero vacanti in seguito. Praticamente si constatò che la più grande disponibilità si aveva nel settore delle scuole di avviamento, la cui situazione è ancora piuttosto anormale.

Il censimento, in sostanza, mise in evidenza questa contraddizione: cattedre da una parte e idonei dall'altra, ma in settori non corrispondenti. Ed allora si arrivò ad escogitare una specie di soluzione di compromesso, che, appunto perchè di compromesso, ha un carattere di eccezionalità e che quindi non può diventare norma.

È stato detto che queste proposte parlamentari erano dirette a sanare definitivamente la situazione di questi insegnanti che non aspirano

ormai ad altro che ad avere tranquillità e pane assicurato. Si è detto anche che essi ormai non possono più ripetere il concorso e perchè hanno una certa età, e perchè i concorrenti giovani sono più preparati in quanto più freschi di studi. Allora facciamo in maniera che questi insegnanti possano avere una certa garanzia, una tranquillità di avvenire, utilizzando la loro abilitazione per una cattedra della scuola media inferiore per la quale abbiano una parziale idoneità. Facciamo che l'idoneo in storia e filosofia possa andare ad insegnare nelle scuole medie inferiori. Gli insegnanti di filosofia sono capacissimi di insegnare nelle scuole medie inferiori perchè offrono la garanzia della loro efficienza culturale ed intellettuale. Lo stesso dicasi per gli idonei di italiano e storia. Di modo che questi, anche non facendo altro concorso possano avere una sistemazione definitiva. Questo provvedimento insomma deve far fronte ad una situazione umana più che ad una esigenza del funzionamento organico della scuola. Si tratta di dare il pane a tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione in tempi difficili, quale è stato il periodo della guerra e del dopoguerra. Naturalmente la cosa ha un po' un carattere di ripiego. È doloroso per qualche insegnante ripiegare su una cattedra di diversa natura, e non tutti questi insegnanti accetteranno. Le cattedre si offrono, in sostanza, a coloro che vogliono accettarle.

Devo aggiungere che il provvedimento è stato oggetto di notevoli interventi anche da parte sindacale, con posizioni naturalmente contrastanti, a seconda delle rappresentanze, ma sostanzialmente con posizioni di consenso. Quando questo provvedimento fu presentato alla Camera, da parte dei rappresentanti sindacali e degli insegnanti secondari venne espressa la richiesta che esso fosse approvato così come era. Proprio per questo suo carattere eccezionale il provvedimento non dovrebbe dar luogo ad ulteriori allargamenti dai quali nascerrebbero nuove difficoltà. Ed è appunto in considerazione di ciò che mi permetto di pregare la Commissione di non volere insistere sulla inclusione degli idonei per titoli.

Vi è poi una difficoltà particolare: la Camera durante l'esame del disegno di legge ha approvato un emendamento che introduce una graduatoria ad esaurimento, non solo nel senso

della possibilità di passaggio dalla scuola media inferiore alla superiore, cosa per la quale non si fa alcuna obiezione, ma nei riguardi invece di coloro che, non avendo il posto adesso, possono aspirare ad averlo in seguito. Per questa norma vi è opposizione da parte del Tesoro.

Facendo una riserva per questa norma particolare, io vorrei pregare la Commissione di approvare il disegno di legge che risponde a un impegno del Governo nei riguardi delle organizzazioni sindacali e degli interessati.

ROFFI. Mi sono convinto del pericolo di peggiorare la situazione presentando degli emendamenti. Ma non vorrei neppure che si tornasse indietro rispetto al testo della Camera dei deputati. Noi saremmo favorevoli perciò ad una approvazione del disegno di legge senza emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Roffi, io non sono della stessa opinione. Ritengo che, pur entro il quadro del provvedimento, certi emendamenti siano necessari a scopo di chiarimento. Ma, data l'ora tarda, credo che non possiamo affrontare in questa stessa seduta la discussione degli articoli. Proporrei perciò di chiudere la discussione generale e rinviare la discussione degli articoli. Potremo così, nel frattempo, avere per iscritto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

ROFFI. Propongo la costituzione di una sottocommissione per formulare gli emendamenti.

PRESIDENTE. La Sottocommissione potrebbe essere formata dai senatori Lamberti, Russo Salvatore, Tirabassi e Merlin Angelina.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. L'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

**Approvazione del disegno di legge: « Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1956-57 » (1342) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1956-

1957 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Per l'anno scolastico 1956-57 in ciascuna scuola elementare sono confermati gli stessi libri di testo adottati nell'anno scolastico 1955-1956.

Per le classi di nuova istituzione gli insegnanti scelgono i testi fra quelli che sono stati confermati nelle classi parallele dello stesso plesso scolastico: in mancanza di queste si attingono alle norme del comma seguente.

Per i plessi scolastici di nuova istituzione gli insegnanti scelgono fra i testi adottati per le classi corrispondenti dello stesso circolo didattico.

In sostituzione del relatore Di Rocco, assente, riferirò io stesso brevemente.

Il presente disegno di legge, prescrivendo che per l'anno scolastico 1956-57 siano confermati in ciascuna classe elementare gli stessi libri di testo adottati nell'anno scolastico 1955-1956, si propone lo scopo di impedire agli editori una frettolosa e necessariamente manchevole preparazione dei libri e insieme quello di consentire alle famiglie una sensibile economia, con ciò venendo incontro ad una esigenza particolarmente sentita dall'opinione pubblica e della quale si è fatta eco più volte la stampa quotidiana e periodica. Ciò tanto più che la natura stessa dei nuovi programmi e le direttive che saranno date tempestivamente per i nuovi libri di testo fanno prevedere che essi potranno essere offerti ad un costo notevolmente inferiore a quello degli attuali.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo senz'altro in votazione il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.